



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 178 DEL 15 marzo 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12-13 marzo 2016 - Decima giornata ritorno

Carpi-Frosinone 2-1
Chievo Verona-Milan 0-0
Empoli-Sampdoria 1-1
Fiorentina-Hellas Verona 1-1
Genoa-Torino 3-2
Internazionale-Bologna 2-1
Juventus-Sassuolo 1-0
Lazio-Atalanta 2-0
Palermo-Napoli 0-1
Udinese-Roma 1-2

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 15 marzo 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 70

1) SERIE A TIM

Gare dell'11-12-13 marzo 2016 - Decima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

178/485



Gara soc. LAZIO – soc. ATALANTA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35 1.3) CGS (mail delle ore 12.03 del 14 marzo 2016) in merito al comportamento tenuto al 45° minuto del primo tempo dal calciatore **Mauricio Dos Santos** (Soc. **Lazio**) nei confronti del calciatore **Mauricio Pinilla** (Soc. **Atalanta**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le (poche) immagini televisive disponibili, riconducibili ad un'unica telecamera con un angolo di ripresa non particolarmente favorevole, documentano che, nella circostanza segnalata, all'atto di una rimessa laterale effettuata dalla squadra nera-azzurra, i due protagonisti, nella zona centrale del campo, scattavano in avanti a stretto contatto per contendersi il pallone. In tale frangente, il calciatore bergamasco cadeva dolorante al suolo, sicuramente colpito al capo dal braccio sinistro del calciatore laziale.

L'Arbitro interrompeva l'azione per consentire l'intervento dei sanitari, senza disporre alcun provvedimento disciplinare.

A tale proposito, il Direttore di gara, interpellato da questo ufficio, dichiarava (mail delle ore 14.19 del 14 marzo 2016): "In merito all'accaduto del 45' del primo tempo della gara, non ho potuto vedere e valutare il contatto tra i calciatori Mauricio e Pinilla poiché, girato di spalle ed intento a controllare il calciatore che stava per battere la rimessa laterale."

Ritiene questo Giudice che dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa l'intera dinamica del movimento del braccio del calciatore laziale (una gomitata? un contatto dell'avambraccio? il braccio portato volutamente all'indietro per colpire l'antagonista?), circa l'energia impressa e circa, soprattutto, l'intenzionalità che connota la condotta violenta.

E in dubio pro reo.

P.Q.M.

delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore **Mauricio Dos Santos** (Soc. **Lazio**).

* * * * *

Gara Soc. UDINESE – Soc. ROMA

Il Giudice sportivo,

letta la relazione della Procura federale nella quale, tra l'altro, si attesta che "... al termine della partita i calciatori dell'Udinese, come consuetudine, si portavano sotto la curva occupata dai loro tifosi e supporters per ringraziare per il supporto ricevuto durante l'incontro. A questo punto, circa 500 tifosi dell'Udinese hanno iniziato a contestare con animosità e veemenza, ma senza

alcuna violenza, i giocatori presenti, che non hanno reagito in alcun modo alle provocazioni e agli insulti verbali, portandosi di fronte al pubblico volontariamente a circa 7-8 metri dagli spalti.

In questo frangente, uno di questi pseudo tifosi, ha scavalcato la barriera di protezione per poter contestare da vicino i giocatori ma veniva prontamente bloccato dagli stewards.L'intera vicenda ha avuto una durata approssimativa di circa 10 minuti e non si sono rilevati fatti violenti, ne da parte dei tifosi ne tanto meno da parte dei giocatori che con il loro comportamento hanno contribuito a non determinare lo svilupparsi di episodi incresciosi in violazione al CGS.”

ritenuto che nel comportamento dei calciatori bianco-neri, così puntualmente riferito, non sono ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all'art. 12, n.8 CGS in quanto, nelle circostanze in causa, non hanno sottostato a forme di intimidazione o ad atteggiamenti comunque lesivi della loro dignità;

delibera

di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno sostenitori delle Società **Genoa, Fiorentina, Internazionale e Palermo** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori, al 27° ed al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e tre bottiglie d'acqua semipiene; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **ROMA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere introdotto nel recinto di giuoco e fatto permanere nel corso dell'intera gara cinque persone non autorizzate.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **BOLOGNA** a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CARPI** per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALACIO Rodrigo (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ROSI Alejandro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

MEDEL SOTO Gary Alexis (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona)

ZAPATA BANGUERO Duvan Esteban (Udinese)

SECONDA SANZIONE

MORETTI Emiliano (Torino)

PADELLI Daniele (Torino)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

NAINGGOLAN Radja (Roma)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

ACQUAH Afriyie (Torino)
CASTRO Lucas Nahuel (Chievo Verona)
CIGARINI Luca (Atalanta)
VIVES Giuseppe (Torino)

SETTIMA SANZIONE

CATALDI Danilo (Lazio)
GORI Mirko (Frosinone)
LARANGEIRA Danilo (Udinese)
SODDIMO Danilo (Frosinone)

SESTA SANZIONE

ABATE Ignazio (Milan)
ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli)
BENASSI Marco (Torino)
GOBBI Massimo (Chievo Verona)
JAJALO Mato (Palermo)
SANSONE Nicola Domenico (Sassuolo)
SILVA DUARTE Mario Rui (Empoli)
VRSAJJKO Sime (Sassuolo)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

COSTA Andrea (Empoli)
LETIZIA Gaetano (Carpi)
QUAISON Robin Kwamina (Palermo)

TERZA SANZIONE

ASTORI Davide (Fiorentina)
BIANCO Raffaele (Carpi)
CHRISTODOULOPOULOS Lazaros (Sampdoria)
DUNCAN Joseph Alfred (Sassuolo)
DZEKO Edin (Roma)
HELANDER Filip Viktor (Hellas Verona)
KEITA Seydou (Roma)
MASIELLO Andrea (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

ALVAREZ Ricardo Gabriel (Sampdoria)
DE SILVESTRI Lorenzo (Sampdoria)
FERNANDEZ Matias Ariel (Fiorentina)

PASCIUTI Lorenzo (Carpi)
SPORTIELLO Marco (Atalanta)
TACHTSIDIS Panagiotis (Genoa)

PRIMA SANZIONE

GABARRON GIL Patricio (Lazio)
MENEZ Jeremy (Milan)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BONAVENTURA Giacomo (Milan)

SECONDA SANZIONE

LOPEZ SILVA David (Napoli)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 MARZO 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta